



Oggetto

.....OMISSIS..... – accordo di collaborazione con l'Azienda Ospedaliero UniversitariaOMISSIS..... - art. 7, comma 4, d.lgs. 36/2023 – applicabilità - richiesta di parere.

UPREC-CONS-0070-2025-FC

FUNZ CONS 28/2025

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 31 marzo 2025, acquisita al prot. Aut. n. 49642, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 17 giugno 2024, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 23 giugno 2025, ha approvato le seguenti considerazioni.

Preliminarmente si rappresenta che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d'appalto o di concessione, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del relativo Regolamento. Pertanto, il presente parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell'istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.

Con la citata nota,OMISSIS..... comunica all'Autorità l'intenzione di cooperare con l'Azienda Ospedaliero UniversitariaOMISSIS..... (A.O.U.) " *al fine di risolvere le criticità inerenti alla sosta ed al parcheggio a servizio degli utenti e degli operatori del Presidio Ospedaliero e per risolvere, conseguentemente, le problematiche relative al traffico veicolare che si produce in prossimità dell'accesso all'area ospedaliera*". Evidenzia al riguardo che entrambe le amministrazioni " *hanno per legge il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, con l'attribuzione di competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati di una collaborazione*". Sottolinea, inoltre, alla luce delle finalità istituzionali dei soggetti coinvolti, che l'interesse pubblico sotteso all'applicazione dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, ai fini di una cooperazione tra soggetti pubblici, in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, sarebbe costituito, nel caso di specie, dall'esigenza di attuare un processo di riqualificazione e adeguamento normativo dell'area "Parcheggi visitatori e dipendenti del plesso ospedalieroOMISSIS.....", nonché di efficientamento della gestione, in coerenza con i piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico comunali, al fine di migliorare la fruibilità della struttura da parte di pazienti e visitatori.

Ai fini sopra indicati, ilOMISSIS..... e l'A.O.U. intenderebbero stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della l.n. 241/1990, dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo pubblico-pubblico finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le rispettive finalità istituzionali e senza il pagamento reciproco di alcun corrispettivo, con copertura dei costi e delle c.d. spese vive mediante le entrate provenienti dalla gestione delle aree di sosta e dei relativi servizi.

Più in dettaglio, l'Accordo tra le parti avrebbe l'obiettivo di valorizzare le aree di parcheggio esterne ed interne all'OspedaleOMISSIS....., in modo da incrementare sensibilmente la disponibilità di aree di sosta per gli utenti, consentendo al contempo di razionalizzare i flussi veicolari sulla viabilità cittadina, in ingresso e in uscita, a beneficio della congestione del traffico veicolare, molto intenso nell'area a ridosso dell'Ospedale stesso.

Tale obiettivo potrebbe essere perseguito attraverso l'integrazione del parcheggio interno al presidio ospedalieroOMISSIS....., di proprietà dell'A.O.U., con le aree di sosta presenti all'esterno dello stesso Ospedale, di proprietà delOMISSIS..... e gestite attraverso una propria società strumentale affidataria in house dei servizi di gestione della mobilità sul territorio cittadino. A tale società sarebbe affidata la gestione dell'intera area parcheggi integrata e il servizio navetta "circolare" a servizio della sede ospedaliera. L'Accordo contemplerebbe, inoltre, l'istituzione, con contributo alle spese di gestione da parte dell'A.O.U.OMISSIS....., di un nuovo asilo nido in prossimità dell'Ospedale, aperto – entro un numero prestabilito e prioritario di iscrizioni – anche ai figli dei dipendenti.

Pertanto, "le entrate provenienti dall'utenza del sistema di parcheggi e navette sarebbero impiegate nella idonea infrastrutturazione, manutenzione e gestione di tutte le aree ricomprese nell'accordo, da parte della società affidataria in-house del Comune, nonché nella gestione dell'asilo nido, da parte del Comune, anche mediante il contributo versato dall'utenza, costituita sia da dipendenti dell'A.O.U. che da cittadini. Il tutto regolato mediante la previsione di un idoneo piano economico finanziario relativo al periodo di vigenza dell'accordo".

In definitiva, per il raggiungimento dei comuni fini istituzionali, i due soggetti pubblici si impegnerebbero, mediante accordo, a svolgere le seguenti attività:

- l'Azienda Ospedaliero UniversitariaOMISSIS..... a mettere a disposizione – senza alcun riconoscimento economico – le aree di parcheggio destinate al pubblico, interne al complesso ospedaliero e a individuare, attraverso le proprie strutture, gli interventi da realizzare nell'ambito dell'Accordo per ottimizzare il quadro delle proprie infrastrutture e dei servizi, nonché coordinare tecnicamente i predetti processi;
- ilOMISSIS..... si impegnerebbe a concorrere alla più celere ed efficace realizzazione degli interventi per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio procedendo, anche attraverso il coinvolgimento di una propria società strumentale, alla progettazione, esecuzione e gestione delle aree di parcheggio e dei servizi navetta, nonché dell'asilo nido, il tutto mediante gli introiti garantiti dalla gestione delle aree di sosta e dei relativi servizi.

Più in dettaglio, secondo lo schema di accordo, ilOMISSIS..... si impegnerebbe (tra l'altro) alla "(...) realizzazione degli interventi di idonea infrastrutturazione e di manutenzione per la valorizzazione delle aree di parcheggio interne alOMISSIS..... ed alla loro gestione, per un periodo di X anni, nel rispetto dell'allegato piano economico-finanziario, (...)". Inoltre, ilOMISSIS....., "attraverso una propria società strumentale a tal fine individuata, fornirà i seguenti servizi aggiuntivi: √ rimozione dei veicoli in sosta vietata all'interno della struttura ospedaliera; √ interconnessione con altre aree di parcheggio gestite in zone limitrofe, agevolmente individuabili e videosorvegliate; √ navetta di collegamento h12 dei parcheggi con i principali punti di accesso ai reparti ospedalieri".

Per quanto sopra, l'Amministrazione comunale chiede all'Autorità di esprimere avviso in ordine alle attività individuate dai soggetti pubblici interessati, tra quelle "di interesse comune", al fine di poter concludere un accordo ai sensi dell'art. 15 della l.n. 241/1990, chiarendo altresì se trovi applicazione nella fattispecie l'art. 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023.

Al fine di esprimere avviso sui quesiti posti, sembra opportuno richiamare, in via preliminarmente, l'art. 7 del Codice (limitatamente ai profili di interesse ai fini del parere), il quale, dopo aver stabilito al comma 1 che «Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea», aggiunge al comma 4 che «La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione».

La disposizione dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023, stabilisce quindi che in presenza di "tutte" le condizioni sopra elencate, l'accordo concluso tra due o più stazioni appaltanti, "non rientra nell'ambito di applicazione del codice".

Come sottolineato nella Relazione Illustrativa del d.lgs. 36/2023, «L'articolo 7 recepisce il principio di auto-organizzazione amministrativa, sancito anche nell'art. 2 direttiva 2014/23/UE, in base al quale le pubbliche amministrazioni scelgono autonomamente di organizzare l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso il ricorso a tre modelli fra loro alternativi: a) auto-produzione, b) esternalizzazione; c) cooperazione con altre pubbliche amministrazioni. [...]». In tale contesto «Il comma 4 disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in comune di compiti di interesse pubblico. La disposizione contiene una riformulazione semplificata della previsione attualmente contenuta dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 50 del 2016, rispetto al quale tiene conto dell'elaborazione giurisprudenziale nazionale e sovranazionale, che ha subordinato la cooperazione tra amministrazioni tramite accordi (che possono essere conclusi senza gara) alle condizioni indicate nel nuovo articolato. In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che le amministrazioni che partecipano all'accordo possono avere competenze diverse e perseguire finalità pubbliche diverse, purché la reciproca collaborazione consenta a ciascuna di realizzare il proprio obiettivo. Elemento determinante è l'assenza di una logica di scambio, che in questi accordi deve mancare a favore dello svolgimento in comune di attività dirette a soddisfare interessi pubblici, anche non coincidenti ma rientranti nella missione istituzionale di ciascuna amministrazione partecipante all'accordo».

Secondo i chiarimenti contenuti nel documento sopra richiamato, quindi, l'art. 7, comma 4, del nuovo Codice, conferma l'istituto degli accordi pubblico-pubblico già previsto dall'art. 5, comma 6 del d.lgs. 50/2016, introducendo alcuni elementi di novità in recepimento dell'avviso giurisprudenziale in materia, tra i quali l'espressa condizione della *"effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni"* e della necessità che l'accordo determini *"una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti"*.

Si tratta di indicazioni che l'Autorità, già nella vigenza del d.lgs. 163/2006, aveva sottolineato in relazione all'istituto in esame, affermando che gli accordi tra soggetti pubblici – già previsti a livello generale dall'art. 15 della l.n. 241/1990 - prefigurano un modello convenzionale attraverso il quale tali soggetti coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività (in tal senso, ex multis determinazione n. 7/2010 e pareri Funz Cons 15/2024, 66/2023, AG14/2017/AP, AG/07/15/AP, AG20/2014).

In tale contesto, la stessa Autorità (ex multis Funz Cons 15/2024, n. 66/2024) ha avuto modo di indicare i limiti e le condizioni per il legittimo ricorso a tali accordi, affermando che:

- tali accordi possono essere conclusi esclusivamente tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, restando esclusi dagli stessi soggetti non qualificabili come tali.
- l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l'accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto.

Come può evincersi dalle precedenti indicazioni, nell'accordo di collaborazione è di particolare importanza il requisito dell'"*interesse comune*" delle pubbliche amministrazioni coinvolte e deve sussistere una effettiva condivisione di compiti e di responsabilità (ben diversa dalla situazione che si avrebbe in presenza di un contratto a titolo oneroso in cui solo una parte svolge la prestazione pattuita mentre l'altra assume l'impegno della remunerazione). È, quindi, essenziale la posizione di *equiordinazione* tra le parti, al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune e non di comporre un conflitto di interessi di carattere patrimoniale; occorre, in sostanza, una "*sinergica convergenza*" su attività di interesse comune, pur nella diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione.

L'Autorità, sulla base dell'avviso giurisprudenziale in materia (in particolare ordinanza della Corte di Giustizia UE del 16 maggio 2013, causa C-564/11; Corte di Giustizia nella sentenza del 19 dicembre 2012, causa C-159/11; Consiglio di Stato, sentenza n. 3130 del 23/06/2014 e n. 3849 del 15 luglio 2013), ha chiarito inoltre che le direttive sugli appalti devono essere applicate sulla base di un approccio funzionale, e cioè in modo coerente con gli obiettivi ad esse sottesi, i quali consistono nell'imporre alle amministrazioni il rispetto della concorrenza laddove debba affidare attività economicamente contendibili.

Conseguentemente, gli accordi tra PA sono necessariamente quelli aventi la finalità di disciplinare attività non deducibili in contratti di diritto privato, perché non inquadrabili in alcuna delle categorie di prestazioni elencate nell'allegato II-A alla direttiva appalti 2004/18/CE [direttiva sostituita dalla 24/2014/CE]; il contenuto e la funzione elettiva di tali accordi è quella di regolare le rispettive attività funzionali, purché di nessuna di queste possa appropriarsi uno degli enti stipulanti (parere AG14/2017/AP e delibera n.179/2023). Pertanto, qualora un'amministrazione si ponga

rispetto all'accordo come un operatore economico (ai sensi di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 23 dicembre 2009, in C-305/08), prestatore di servizi e verso un corrispettivo, anche non implicante il riconoscimento di un utile economico ma solo il rimborso dei costi, non è possibile parlare di una cooperazione tra enti pubblici per il perseguimento di funzioni di servizio pubblico comune, ma di uno scambio tra i medesimi.

A tal riguardo, sembra utile osservare che il giudice comunitario ha ritenuto non coerente con la disciplina in materia di contratti pubblici, la stipula di un accordo tra due amministrazioni aggiudicatrici (nella fattispecie una ASL e una Università) per lo studio e la valutazione della vulnerabilità sismica di strutture ospedaliere, poiché una delle amministrazioni coinvolte rivestiva la qualità di operatore economico (C-159-2012 del 21.12.2012). In particolare, il giudice ha affermato che «tale contratto present(a) insieme di aspetti materiali corrispondenti in misura estesa, se non preponderante, ad attività che vengono generalmente svolte da ingegneri o architetti e che, se pur basate su un fondamento scientifico, non assomigliano ad attività di ricerca scientifica. Di conseguenza..., la funzione di servizio pubblico costituente l'oggetto della cooperazione tra enti pubblici istituita da detto contratto non sembra garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune all'ASL e all'Università».

Analogamente, il giudice amministrativo ha escluso la sussistenza dei presupposti legittimanti il ricorso agli accordi tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 15 l. 241/1990, ove il contratto non contenga una disciplina di attività comuni agli enti, ma componga un contrasto di interessi tra l'Università che, grazie all'attività scientifica istituzionalmente svolta, offre prestazioni di ricerca e consulenza deducibili in contratti di appalto pubblico di servizi e l'ente che, conformandosi a precetti normativi, domanda tali prestazioni, in quanto strumentali allo svolgimento dei propri compiti di interesse pubblico. Tanto più ove sia previsto uno scambio economico, ossia la previsione di un corrispettivo, poiché in tal caso è configurabile lo schema tipico dei contratti di diritto comune ex art. 1321 cod. civ., con esclusione quindi di una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli stessi (Cons. di St. n. 3849/2013).

L'Autorità ha espresso avviso coerente con quello sopra illustrato in diverse pronunce (ex multis parere AG47/2017/AP, Funz Cons n. 66/2023, delibere n. 179/2023 e n. 496/2020), affermando, in particolare, che ove la stazione appaltante intenda affidare un servizio ad altro soggetto pubblico, senza tuttavia perseguire le predette finalità di condivisione e di "interesse comune" del servizio stesso, tale affidamento è da ricondurre nello schema tipico del contratto di appalto, da affidare secondo le procedure di aggiudicazione contemplate nel d.lgs. 36/2023 (parere Funz Cons 15/2024), aggiungendo che «la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l'accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto» (Delibera n. 07 del 18.02.2015)» (delibera n. 179/2023).

Sulla base di quanto sopra osservato, è dunque possibile fornire riscontro ai quesiti posti nei termini che seguono.

In primo luogo, va evidenziato che con l'accordo in esame – certamente riconducibile nelle previsioni dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023 - le parti non si impegnano a svolgere in collaborazione attività rientranti nei propri fini istituzionali, ma tale accordo – diretto ad attuare un processo di riqualificazione dell'area di sosta interna ed esterna dell'Ospedale ed un efficientamento della gestione del traffico – appare sostanzialmente finalizzato ad affidare esclusivamente alOMISSIS..... la realizzazione di interventi, quindi di opere pubbliche, anche afferenti le aree di proprietà dell'Azienda ospedaliera, consistenti nella progettazione, esecuzione e gestione delle aree di parcheggio, nonché dei connessi servizi navetta, oltre alla costruzione e

gestione di un asilo nido, anche a servizio dei dipendenti dell'Azienda ospedaliera. Il tutto realizzato anche mediante una società in house del Comune stesso e utilizzando gli introiti garantiti dalla gestione delle aree di sosta e dei relativi servizi.

Al predetto Comune sarebbero inoltre affidati ulteriori servizi aggiuntivi in favore dell'Azienda Ospedaliera, come dettagliati nello schema di Accordo, riferiti alla rimozione dei veicoli in sosta vietata all'interno della struttura ospedaliera, alla interconnessione con altre aree di parcheggio gestite in zone limitrofe, alla navetta di collegamento dei parcheggi con i principali punti di accesso ai reparti ospedalieri.

In tale contesto, quindi, l'Azienda ospedaliera si limiterebbe a mettere a disposizione le aree di parcheggio interne al complesso ospedaliero e a individuare, attraverso le proprie strutture, gli interventi da realizzare, mentre l'Amministrazione comunale provvederebbe, anche mediante una società strumentale, allo svolgimento di tutte le attività sopra indicate.

Così descritta tale operazione, deve evidenziarsi la carenza degli elementi caratterizzanti gli accordi pubblico-pubblico e delle condizioni legittimanti il ricorso a tale istituto, come attualmente fissate dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023. Ciò in quanto:

- non sembra sussistere l'effettiva partecipazione delle parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, né si rinviene il carattere della *equiordinazione* tra le stesse, nei termini sopra indicati, posto che l'attuazione dell'accordo è di fatto demandata ad un solo soggetto (l'ente locale), il quale peraltro, assegnerebbe tutta o parte della realizzazione delle attività ivi previste ad una società strumentale in house;
- all'ente locale è demandata la realizzazione di opere pubbliche e lo svolgimento di servizi pubblici, anche di natura progettuale, quali attività economicamente contendibili e certamente non prive di connotazioni imprenditoriali, nell'ampia accezione delineata dall'ordinamento europeo. Sotto tale profilo, l'accordo non sembra disciplinare le attività comuni agli enti, quanto piuttosto comporre un contrasto di interessi tra l'Amministrazione comunale che svolge prestazioni deducibili in contratti di appalto pubblico di lavori e servizi e l'Azienda ospedaliera che domanda tali prestazioni, in quanto strumentali allo svolgimento dei propri interessi pubblici.
- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo non sembrano configurabili come mero ristoro delle spese sostenute, tenuto conto del fatto che la gestione delle aree parcheggio (anche interne all'Ospedale) e dell'asilo nido (gestione demandata alOMISSIS.....), secondo quanto descritto nell'istanza, genera utili e tali utili sarebbero utilizzati per coprire le spese necessarie per la realizzazione (anche) di opere pubbliche (mutuando lo schema tipico della concessione). Un simile meccanismo di remunerazione delle attività demandate all'ente locale, non sembra quindi qualificabile come mero rimborso spese, quanto piuttosto come vero e proprio corrispettivo a fronte di una serie di prestazioni di natura economica demandate al Comune, come sopra descritte.

Per quanto sopra, l'accordo in esame non appare conforme alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 4, del Codice e alle indicazioni giurisprudenziali e dell'Autorità sopra riportate.

Al riguardo, sembra utile richiamare conclusivamente le considerazioni del giudice amministrativo secondo le quali «qualora un'amministrazione si ponga rispetto all'accordo come operatore economico, ai sensi di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 23 dicembre 2009, in C 305/08, prestatore di servizi ex all. IIA e verso un corrispettivo, anche non implicante il riconoscimento di un utile economico ma solo il rimborso dei costi, non è possibile parlare di una cooperazione tra enti pubblici per il perseguimento di funzioni di servizio pubblico comune, ma di uno scambio tra i medesimi (cfr. in particolare i Par. 27 - 29 della sentenza di rinvio)...(omissis). Come nel contratto, le amministrazioni pubbliche stipulanti partecipano

all'accordo ex art. 15 in posizione di equiordinazione, ma non già al fine di comporre un conflitto di interessi di carattere patrimoniale, bensì di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune. Questo tipo di coordinamento può anche implicare la regolamentazione di profili di carattere economico, ma come necessario riflesso delle attività amministrative che in esso sono interessate." (C.d.S. Sez. V, 15/07/2013, n.3849). L'accordo di cui all'art. 15 della L. 241/1990 deve, dunque, riguardare l'acquisizione di attività erogata da struttura non solo pubblica, ma anche (e soprattutto) priva di alcuna connotazione imprenditoriale, nell'ampia accezione delineata dall'ordinamento europeo (cfr. C.d.S. Sez. III, 25/01/2012, n. 324; Sez. V, n. 4539/2010). L'"interesse comune" tra le due pubbliche amministrazioni esclude che l'una intenda avvalersi delle prestazioni dell'altra dietro pagamento di un corrispettivo (Consiglio di Stato sez. V, 15/07/2013, n.3849 sez. V, 16/09/2011, n.5207)» (Cons. di Stato n. 6034/2021 cit.).

In conclusione, l'accordo sottoposto all'attenzione dell'Autorità, per come descritto nell'istanza di parere, non sembra soddisfare tutte le condizioni richieste dall'art. 7, comma 4 del d.lgs. 36/2023, ai fini del legittimo ricorso all'istituto in esame.

Per tutto quanto sopra, si rimette a codesta Amministrazione ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale sopra illustrato.

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente